



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NATURA DI IMPUGNAZIONE-MERITO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 6[^], sentenza del
giorno 16 settembre 2025, n. 5505

Composizione

Solaini Luca (Presidente) – Galeota Antonio (Relatore) – Riccio Francesco
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 308 ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN
GENERE

Processo tributario – Natura di impugnazione-merito – Conseguenze sul
giudizio

Massima

Nel processo tributario, il giudice conosce non solo dell'atto (come avviene nei
giudizi di "impugnazione-annullamento", orientati unicamente all'eliminazione
dell'atto), ma anche del rapporto tributario, atteso che l'impugnazione di un atto
dinanzi al giudice tributario ha natura di "impugnazione-merito", in quanto
diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento
dell'amministrazione finanziaria, conseguendone che il giudice non deve
limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa
tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente
ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Rif. normativi

d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 10 dicembre 2024, n. 31827; Cass. civ., sez. V, 13 gennaio 2006, n.614; Cass. civ., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 5930;

Anno pubb.

2025